

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1328

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2002

—————

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In carenza di un quadro programmato dello sviluppo urbanistico del paese, l'antropizzazione del territorio negli ultimi 50 anni ha determinato rilevanti polarizzazioni di popolazione in zone che, ancora nel primo dopoguerra, risultavano essere scarsamente abitate.

In certi casi, tali zone erano di confine tra vari territori comunali e, allorquando questi conoscevano un considerevole incremento demografico, i cittadini ivi residenti finivano paradossalmente per subire un netto peggioramento nella fruizione delle funzioni comunali e dei servizi primari.

Spesso, i capoluoghi erano lontani ed il confine tra i diversi comuni si costituiva nelle vie dei nuovi agglomerati urbani, senza alcuna specificità di appartenenza delle comunità ad una amministrazione, piuttosto che a un'altra.

Tale situazione continua a provocare tutt'oggi un forte disagio a queste popolazioni fortemente penalizzate, altresì, da decisioni imposte dall'alto e non corrispondenti alle specifiche esigenze e identità locali.

Va tenuto conto, inoltre, della peculiarità di alcune regioni. Il Piemonte, ad esempio, presenta tratti di unicità rispetto ad altre realtà, e ciò non solo in relazione al numero elevatissimo di comuni (1206), ma anche all'alta frammentazione territoriale, distribuita, in gran parte, nelle zone montane: sono, infatti, 628 i piccoli comuni piemontesi con una popolazione inferiore ai mille abitanti; e non è una circostanza casuale che il più piccolo comune (Moncenisio) sia localizzato proprio in Piemonte.

Un altro aspetto che va tenuto in considerazione è l'alta densità di frazioni appartenenti a più amministrazioni comunali. A fronte di tale situazione, tuttavia, queste frazioni, pur costituite da una rilevante popola-

zione e da un esteso territorio, si trovano nell'impossibilità di assurgere a livello di nuovo comune, a causa della legislazione vigente.

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, fissa all'articolo 15, comma 1, un preciso limite, non consentendo la creazione di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

In questo senso, si ritiene che lo spirito federalistico che informa la modifica del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) debba guidare nella lettura del novellato articolo 117, comma 2. La lettera p) di tale articolo evidenzia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia elettorale, di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Tale competenza si esprime nella determinazione delle funzioni fondamentali di quegli enti locali.

Ciononostante, abbassare in modo generalizzato il limite dei 10.000 abitanti non servirà a trovare una soluzione alle situazioni di disagio presenti e future nel nostro territorio. Ciò, infatti, finirebbe solo per tradursi in una proliferazione di microscopiche comunità locali, soprattutto se consideriamo che sette degli ottomila comuni italiani contano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (dato ANCITEL del 28 febbraio 2002).

Con la presente iniziativa legislativa si intende introdurre il principio in virtù del quale tanto più numerosi sono i comuni a cui appartiene una frazione, tanto minore sarà la popolazione richiesta per poter trasformare quella stessa frazione in un nuovo comune, proprio in quanto maggiori sono i disagi ed i disservizi patiti dalla comunità ivi residente, amministrativamente «divisa» fra tre o quattro comuni di appartenenza.

Il presente disegno di legge trova la sua *ratio* nella necessità di offrire un adeguato strumento legislativo per garantire una gestione amministrativa più unitaria a favore di quella larga fascia di popolazione ancor oggi fortemente penalizzata dalla frammentarietà dei servizi primari.

Tale possibilità, tuttavia, potrà formalizzarsi solo a condizione che l'istituenda realtà comunale - comprendente parte del territorio e degli abitanti di più amministrazioni - non determini una riduzione della popolazione dei comuni tributari di tale scorporo al di sotto dei 10.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

«1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono, sentite le popolazioni interessate e con proprie leggi, modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, istituire nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui, o trasformare in un nuovo comune la frazione appartenente a due o più amministrazioni comunali, secondo i criteri come di seguito specificati:

a) per la frazione di appartenenza a due amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al venti per cento del limite dei 10.000 abitanti;

b) per la frazione di appartenenza a tre amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al trenta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

c) per la frazione di appartenenza a quattro amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al quaranta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

d) per la frazione di appartenenza a cinque amministrazioni comunali, è consentita la riduzione del cinquanta per cento del limite dei 10.000 abitanti.

1-bis. Non possono, in ogni caso, essere istituiti nuovi comuni la cui costituzione comporti, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto il limite dei 10.000 abitanti».